

L'Assessore alle opere pubbliche, territorio e ambiente, Davide Sapinet, richiama:

- il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*), ai sensi del quale le disposizioni ivi contenute acquistano efficacia dal 1° luglio 2023;
- il comma 13 dell'articolo 41 del decreto legislativo 36/2023 il quale, al terzo periodo, stabilisce che «*Per i contratti relativi a lavori, il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni è determinato facendo riferimento ai prezzi correnti alla data dell'approvazione del progetto riportati nei prezziari predisposti dalle regioni e dalle province autonome...*»;
- l'allegato I.14 del decreto legislativo 36/2023 recante «*Criteri di formazione ed aggiornamento dei prezziari regionali*» ed in particolare il comma 2 dell'articolo 4, il quale stabilisce che «*I prezziari cessano di avere validità al 31 dicembre di ogni anno e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 30 giugno dell'anno successivo...*»;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 200 dell'8 marzo 2023 recante approvazione dell'aggiornamento, per l'anno 2023, dell'elenco prezzi regionale per l'esecuzione di lavori pubblici di interesse regionale di cui all'articolo 42 della legge regionale 12/1996 e all'articolo 23, comma 16 del decreto legislativo 50/2016.

Richiama l'articolo 5 della la legge regionale 29 gennaio 2024, n. 2 (Disposizioni organizzative urgenti in materia di centralizzazione delle funzioni di committenza e altre disposizioni in materia di contratti pubblici) riguardante l'elenco prezzi per lavori pubblici di interesse regionale.

Rende noto che, in base a quanto stabilito dal comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 2/2024, l'elenco prezzi è aggiornato con cadenza annuale o infra-annuale, ove necessario a fronte di anomale variazioni dei prezzi o delle condizioni di mercato.

Fa presente che, ai sensi del comma 5 dell'articolo 6 della citata l.r. 2/2024 «*Fino all'approvazione dell'elenco prezzi unitari ai sensi dell'articolo 5, continua a trovare applicazione l'elenco prezzi approvato e aggiornato ai sensi dell'articolo 42 della l.r. 12/1996 e dell'articolo 23, comma 16, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici)*».

Richiama il decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito in legge 15 luglio 2022, n. 91, e in particolare l'articolo 26 (Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori) che detta disposizioni particolari riguardanti le modalità di determinazione degli stati di avanzamento dei lavori nelle opere pubbliche in corso di esecuzione, per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici.

Richiama l'articolo 1, comma 458, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023), che, modificando il sopra richiamato articolo 26 del d.l. 50/2022, convertito in legge 15 luglio 2022, n. 91, introduce modalità particolari di contabilizzazione dei lavori aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021 ed entro il 31 dicembre 2022, anche per tutto l'anno 2023, applicando i prezziari regionali aggiornati, sempre per far fronte agli aumenti eccezionali dei materiali da costruzione.

Richiama l'articolo 1, comma 304, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di bilancio 2024), che, modificando ulteriormente il sopra richiamato articolo 26 del d.l. 50/2022, convertito in legge 15 luglio 2022, n. 91, introduce modalità particolari di contabilizzazione dei lavori aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021 ed entro il 31 dicembre 2022, anche per tutto l'anno 2024, applicando i prezzi regionali aggiornati, sempre per far fronte agli aumenti eccezionali dei materiali da costruzione.

Richiama l'articolo 1, comma 304, della medesima l. 213/2023 (legge di bilancio 2024), che, modificando ulteriormente il sopra richiamato articolo 26 del decreto-legge 50/2022 convertito, con modificazioni, dalla legge 91/2022, introduce modalità particolari di contabilizzazione dei lavori, aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione entro tra il 1° gennaio 2023 e il 30 giugno 2023, anche per tutto l'anno 2024, applicando i prezzi regionali aggiornati, prolungando l'applicazione delle disposizioni riguardanti le modalità di determinazione degli stati di avanzamento dei lavori nelle opere pubbliche in corso di esecuzione, sempre per far fronte agli aumenti eccezionali dei materiali da costruzione.

Dà atto che l'attività di aggiornamento del prezzario è stata coordinata dai competenti Uffici del Dipartimento infrastrutture e viabilità, che a tal fine ha provveduto a contattare e coinvolgere le strutture tecniche dell'Amministrazione regionale.

Fa presente che detta attività di aggiornamento si è svolta in particolare:

- redigendo analisi prezzi,
- effettuando indagini di mercato,
- eliminando le voci non più pertinenti a seguito dell'evoluzione tecnologica soprattutto per quanto riguarda le sezioni dedicate agli impianti.

Evidenzia come, ai sensi del comma dell'articolo 5 della l.r. 2/2024 *“L'elenco prezzi di cui al comma 1 costituisce necessario parametro di riferimento nella fase di progettazione, nonché nell'eventualità di definizione o di concordamento di nuovi prezzi ed è utilizzato ai fini della quantificazione della spesa per la realizzazione delle opere pubbliche. I prezzi approvati attengono a cantieri con normale difficoltà di esecuzione. Resta nella facoltà del progettista la formulazione di prezzi aggiuntivi, previa apposita analisi prezzi, nei casi in cui il prezzario non contempli una lavorazione prevista in progetto”*.

Sottolinea, altresì, come nella relazione illustrativa dell'elenco prezzi della Regione nel paragrafo *“RESPONSABILITÀ”* si stabilisca che:

“Nella elaborazione del progetto, il professionista deve effettuare le scelte delle lavorazioni e delle metodologie di esecuzione dei lavori in base allo specifico cantiere che si dovrà realizzare.

La responsabilità del progetto, delle scelte per la realizzazione delle opere e dei prezzi utilizzati, resta a totale carico del progettista. L'elenco prezzi, essendo guida e riferimento, fornisce in generale voci e prezzi applicabili a situazioni di caratteristiche medie, che non sempre sono riscontrabili e direttamente applicabili ad ogni realtà.

...

Resta sempre compito del progettista:

- *valutare criticamente le singole voci da utilizzare ed il relativo prezzo;*
- *provvedere, eventualmente, al loro adeguamento in base alla reale situazione di esecuzione dei lavori e all'andamento congiunturale del mercato;*
- *individuare eventuali nuove voci in quanto non disponibili.*

Nella relazione tecnica prevista dallo specifico livello di progettazione dovranno essere riportate, in apposito paragrafo, le motivazioni degli eventuali scostamenti dall'elenco prezzi.”.

Ritiene, pertanto, opportuno proporre l'approvazione per l'anno 2024 dell'aggiornamento dell'Elenco prezzi unitari delle singole voci elementari di lavorazioni e di forniture, nonché della manodopera, dei noli delle attrezzature e dei materiali relativi ai lavori pubblici di interesse regionale.

LA GIUNTA REGIONALE

preso atto di quanto sopra riferito dall'Assessore alle opere pubbliche, territorio e ambiente Davide Sapinet, e su proposta del medesimo;

richiamato il d.lgs. 36/2023;

vista la l.r. 2/2024;

vista la deliberazione della Giunta regionale n.1558 in data 28 dicembre 2023, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2024/2026 e delle connesse disposizioni;

visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dal Coordinatore del Dipartimento infrastrutture e viabilità dell'Assessorato opere pubbliche, territorio e ambiente, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

ad unanimità di voti favorevoli

DELIBERA

- 1) di approvare, ai sensi dell'articolo 41 decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e dell'articolo 5 della legge regionale 29 gennaio 2024, n. 2, l'aggiornamento per l'anno 2024 dell'elenco di prezzi unitari delle singole voci elementari di lavorazione e delle forniture, nonché della manodopera, dei noli, delle attrezzature e dei materiali da applicarsi ai lavori pubblici di interesse regionale, depositato agli atti presso i competenti uffici del Dipartimento infrastrutture e viabilità;
- 2) di stabilire che l'elenco prezzi sia assunto come riferimento per tutti i progetti la cui approvazione intervenga successivamente al 31 marzo 2024 consentendone, facoltativamente, l'utilizzo a partire dalla data della sua data di pubblicazione sul sito internet della Regione qualora antecedente al 31 marzo 2024;
- 3) di stabilire, altresì, che fino al 31 marzo 2024 possa essere ancora transitoriamente utilizzato l'elenco prezzi approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 200 dell'8 marzo 2023, ai sensi del comma 2 dell'articolo 4 dell'allegato I.14 del decreto legislativo 36/2023, fatto salvo quanto previsto dalle lettere a) e b) del medesimo comma 2;
- 4) di disporre che, ai sensi del comma 4 dell'articolo 5 legge regionale 2/2024, l'elenco prezzi regionale sia pubblicato sul Bollettino ufficiale e sul sito internet della Regione;

- 5) di dare atto che i maggiori oneri derivanti dall'approvazione della presente deliberazione troveranno copertura negli appositi stanziamenti di bilancio che costituiscono limiti massimi di spesa.